



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Gioco e scommesse: ultime sentenze

Autore: Redazione | 23/09/2021



Esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa; tasse concessioni governative; Video Lottery Terminal; contrasto alla ludopatia; lotto, lotterie e concorsi a premio; potere discrezionale della PA; rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per l'apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse.

L'impiego di denaro proveniente da delitto nel settore del **gioco e scommesse** rientra tra le attività speculative? Per scoprirlo, leggi le **ultime sentenze**.

Gestione del denaro derivante dal gioco d'azzardo e peculato

Il rapporto del gestore di macchine per il gioco online e scommesse con il denaro raccolto dalle predette apparecchiature, avendo natura pubblica in forza di legittimazione alla giocata che rende lecito il gioco d'azzardo, costituisce una detenzione nomine alineo, che integra la condizione di altruità della cosa necessaria all'integrazione del reato di peculato; dal momento che il gestore non assume mai il possesso autonomo del denaro.

Tribunale Trieste, 06/07/2021, n.925

Imposta su giochi e scommesse

L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21).

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, n.8757

Misure per la prevenzione ed il contrasto

della dipendenza dal gioco d'azzardo

Le misure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di **dipendenza dal gioco d'azzardo**, quali l'imposizione di una distanza minima delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili, ovvero quei luoghi nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili, rientrano nella materia della tutela della salute.

Consiglio di Stato sez. III, 26/03/2021, n.2582

Limiti distanziometrici per le sale da gioco e per le agenzie delle scommesse

Nella Regione Liguria, i **limiti distanziometrici** previsti dalla l.reg. n. 17 del 2012 si applicano non solo alle sale da gioco ma anche alle agenzie delle scommesse.

Consiglio di Stato sez. III, 26/03/2021, n.2579

Rilascio della licenza per l'apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse

In sede di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per l'apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse, l'Amministrazione dell'interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata; invero, i provvedimenti di polizia costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa da parte dell'Autorità competente, preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l'impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata

convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico; in questo quadro sistematico e finalistico assumono naturalmente rilievo — e ben possono costituire idonei presupposti di fatto di provvedimenti sfavorevoli e/o repressivi — anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi e rilevanti sul piano prognostico, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del soggetto richiedente e potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta, o rivelatori di possibili fatti di interposizione fittizia con finalità elusive di limiti e divieti.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 08/03/2021, n.495

Esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa

L'esercizio del gioco d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici, come i videopoker, configura il reato previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 401/1989, solo quando risulta dimostrata l'organizzazione delle scommesse e dei pronostici sui giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati. L'articolo 718 del Cp sanziona, invece, la condotta di chi tiene o agevola un gioco d'azzardo in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per ravvisarsi il reato de quo sono necessari due requisiti, ovvero che la vincita o la perdita devono essere interamente o quasi interamente aleatorie e che deve ricorrere il fine di lucro.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato di cui all'articolo 718 del Cp e non configurabile il reato ex articolo 4, comma 4, della legge 401/1989, in presenza della sola installazione delle macchine presso l'associazione e l'utilizzo di esse da parte di un utente, senza che tuttavia emergesse alcun elemento deponente nel senso di un'eventuale struttura organizzativa.

Tribunale Torre Annunziata, 24/02/2021, n.453

Rilascio del permesso per l'utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

Solo nelle ipotesi in cui si utilizzino apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui

all'art. 110, commi 6 e 7, r.d. n. 773/1931, il rilascio del permesso risulta subordinato ad un ulteriore presupposto, consistente nella positiva verifica da parte del Comune della distanza dei luoghi sensibili, con l'esclusione perciò delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, lotto o lotterie.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 02/02/2021, n.111

Gestione dei terminali per l'accettazione delle scommesse

L'articolo 1 della direttiva UE 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che una disposizione tributaria nazionale che istituisce un'imposta sulla gestione di terminali per l'accettazione delle scommesse non costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale articolo.

Corte giustizia UE sez. IX, 08/10/2020, n.711

Illecita raccolta di scommesse

È da escludersi la configurabilità del reato di cui all'art 4, comma 1, l. n. 401/1989, che sanziona chi raccoglie illecitamente scommesse, nella condotta di tre uomini che partecipavano alla realizzazione di scommesse sul giuoco denominato 'tre campanelle', atteso che la disposizione, che si assume essere stata violata, vieta a chiunque non sia titolare della apposita concessione governativa di organizzare, esercitare e raccogliere scommesse su qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma in questo caso il gioco non rientrava fra quelli organizzati e disciplinati dalla Agenzia dei Monopoli.

Cassazione penale sez. fer., 02/09/2020, n.26321

Attività di raccolta scommesse svolta per conto di allibratore straniero

Non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, l. 13 dicembre 1989, n. 401 la

condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettuati in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di **incasso delle poste di gioco**, di trasmissione dei **dati all'allibratore** ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato "de quo", essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano.

Cassazione penale sez. III, 09/07/2020, n.25439

Esercizio abusivo di gioco o scommessa: sanatoria ed effetti

In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'adesione, da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, implica il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali. Tale disposizione, tuttavia, non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività.

Tribunale Salerno sez. II, 16/06/2020, n.1045

Origine illecita del denaro

L'impiego di denaro derivante da delitto nel settore del **gioco d'azzardo** o delle **scommesse**, se idoneo a realizzare il camuffamento della provenienza della provvista mediante reimmissione nel circuito dell'economia legale, è riconducibile al novero delle attività speculative di cui all'art. 648-ter.1 c.p., sicché la clausola di esclusione di cui al quarto comma della predetta disposizione non potrà dirsi operante se non nelle residuali forme di gioco o scommessa che, per caratteristiche intrinseche, non siano dotate di capacità dissimulatoria rispetto all'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto.

Cassazione penale sez. II, 07/03/2019, n.13795

Gestore di un centro scommesse affiliato a un bookmaker straniero

In tema di esercizio abusivo di **attività di gioco o scommessa**, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, l. 13 dicembre 1989, n. 401, essendo realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l'esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a detto bookmaker.

Cassazione penale sez. III, 09/01/2019, n.18590

Sale da gioco: provvedimento di limitazione oraria

La decisione di una civica amministrazione che escluda dalla **limitazione oraria** imposta alle sale da gioco dotate di **Video Lottery Terminal** (VLT) le restanti modalità di **gioco lecito** (scommesse, lotterie ad estrazione istantanea e differita, giochi numerici a totalizzatore nazionale et cetera) non inficia in sé le determinazioni assunte, da una parte, perché le diverse condizioni di accesso alle stesse rende non arbitrario che vi si intervenga, ove necessario, con strumenti di

contrasto di altra natura, senza al contempo precludere che le **sale giochi** o equiparate restino sottoposte a limitazioni loro proprie, dall'altra, perché una simile decisione risulta coerente con la ratio della vigente normativa settoriale, a livello nazionale e regionale, e con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 300 del 2011, entrambi diretti alla riduzione dei fenomeni di abuso del gioco mediante interventi mirati a limitare e inibire le possibilità di gioco nei momenti della giornata ritenuti maggiormente rischiosi (in quanto meno soggetti ai controlli della comunità) per le particolari categorie di popolazione più esposte al rischio di ludopatia, quali certamente sono i **minori di età** e gli adulti che abbisognano apposite specifiche cure sanitarie e/o socio assistenziali.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 08/03/2019, n.242

Concessione esclusiva per la gestione del gioco del lotto automatizzato

Gli articoli 49 e 56 tfUE non ostano ad una **normativa nazionale** la quale preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico (a differenza degli altri giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse, ai quali si applica un modello a più concessionari) a condizione che la normativa interna persegua effettivamente in modo coerente e sistematico gli obiettivi di prevenzione dell'incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lotta contro la dipendenza dal gioco.

Corte giustizia UE sez. II, 19/12/2018, n.375

Raccolta di scommesse senza le dovute autorizzazioni dello Stato Italiano

In tema di attività di gioco e scommesse, non possono essere condannate o processate le persone che svolgono attività di **raccolta di scommesse** senza le dovute autorizzazioni dello Stato Italiano, qualora, sulla base di idonei elementi di prova, risulti che tale attività sia svolta per conto di società che non abbiano potuto partecipare alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni in Italia e che, tuttavia, nel loro Paese membro esercitano legittimamente tale attività

imprenditoriale per avere ottenuto le necessarie autorizzazioni e avere, comunque, adempiuto alle prescrizioni previste dal Paese stesso; pertanto le Questure non possono negare l'autorizzazione di polizia, ai soggetti esercenti attività di gioco e scommesse, sulla base della normativa italiana che appare in contrasto con le disposizioni sopranazionali, suscettibili di immediata applicazione.

Corte appello Firenze sez. I, 23/11/2018, n.2741

Illecita intermediazione e raccolta delle scommesse

In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'**illecita intermediazione** e raccolta diretta delle scommesse, vietata dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'**allibratore straniero**, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano che raccoglie le scommesse.

Cassazione penale sez. III, 16/07/2018, n.53329

Scommesse sportive online

In relazione alle scommesse sportive online, nel caso in cui la società concessionaria del servizio non procede alla restituzione della somma versata dallo scommettitore, quest'ultimo può avanzare la pretesa direttamente alla pubblica amministrazione. Ciò in quanto "l'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di **giochi di abilità** e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda l'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo".

Così ha stabilito la Cassazione pronunciandosi in merito a una vicenda sorta a seguito del rifiuto della società di scommesse di restituire al cliente la somma depositata sul suo **conto di gioco** di poco superiore ai 13mila euro. Per la Corte l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo reca con sé nell'ambito della concessione di pubblico servizio, l'esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità ex articolo 2049 del Cc.

Cassazione civile sez. III, 20/02/2018, n.4026

Tabaccai e concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto

L'art. 33, l. n. 724 del 1994 e s.m.i. non introduce alcuna distinzione di tabaccai ai fini della richiesta e dell'ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al giuoco del lotto. Sia la normativa che la ratio della normativa primaria non ostano all'istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall'Amministrazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 30/01/2018, n.1101

Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa: la normativa

In tema di esercizio abusivo di **attività di gioco e scommessa**, la **normativa italiana** che prevede l'autorizzazione ex art. 88 TULPS può essere disapplicata qualora sia discriminatoria nei confronti di un **operatore estero** di cui è intermediario un operatore italiano.

(Nel caso di specie, una società italiana effettuava scommesse sportive, per un contratto stipulato con società austriaca che non aveva avuto la concessione del Ministero dell'Economia (Azienda Autonoma Monopoli di Stato), attraverso il sito internet austriaco e poiché la normativa italiana all'epoca in vigore (c.d. bando Monti) è stata ritenuta discriminatoria per la società estera in quanto diseconomica, il giudice assolveva il titolare della società italiana in quanto non poteva essere addebitata alla società austriaca l'omessa autorizzazione).

Tribunale Torre Annunziata sez. I, 18/01/2018

Imposta unica sui concorsi pronostici e

sulle scommesse

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220, censurati per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevedono che — nelle annualità d'imposta successive al 2011 — siano assoggettate all'**imposta unica sui concorsi pronostici** e sulle **scommesse** le **ricevitorie** operanti per conto di soggetti privi di concessione. L'art. 3 impugnato individua i soggetti passivi della **imposta unica sulle scommesse** in «coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse», mentre la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), anch'essa impugnata, ha esplicitato che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che il generale concetto di "gestione" include anche l'attività svolta "per conto di terzi", compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione.

L'equiparazione, ai **fini tributari**, del "gestore per conto terzi" (il titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (il bookmaker) non risulta irragionevole. Infatti, sebbene non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, il titolare della ricevitoria svolge una attività di «gestione» delle scommesse, che costituisce il presupposto dell'imposizione, attraverso la propria organizzazione imprenditoriale. Inoltre, non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell'assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per bookmaker sfornito di concessione, con conseguente parificazione dello stesso ricevitore al bookmaker concessionario, rispondendo tale scelta legislativa ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo.

Quanto alla denunciata violazione del principio della **capacità contributiva**, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il **titolare della ricevitoria** che agisce per conto di terzi ed il **bookmaker** è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, il quale ha così la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra

parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa.

Corte Costituzionale, 14/02/2018, n.27

Apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse

In sede di rilascio delle licenze di **pubblica sicurezza** per l'apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse, l'Amministrazione dell'interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della **discrezionalità amministrativa**, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata.

Invero, i provvedimenti di polizia costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa da parte dell'**Autorità competente**, preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l'impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

In questo quadro sistematico e finalistico assumono naturalmente rilievo - e ben possono costituire idonei presupposti di fatto di provvedimenti sfavorevoli e/o repressivi - anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi e rilevanti sul piano prognostico, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del soggetto richiedente e potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta, o rivelatori di possibili fatti di interposizione fittizia con **finalità elusive di limiti e divieti**.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 28/07/2017, n.1307